

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1990-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO CALOGERO)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2003

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica tende a promuovere la cooperazione bilaterale tra le Forze armate delle due Parti contraenti, nell'intento di rinforzare le rispettive capacità difensive.

Fra le disposizioni dell'Accordo, va menzionato innanzitutto l'articolo 1, che fissa il principio di reciprocità quale criterio cardine per la cooperazione tra i due Paesi.

L'articolo 2 prevede l'indizione di incontri periodici volti a predisporre eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi.

Di capitale importanza sono poi gli articoli 3 e 4 dell'Accordo, nei quali vengono elencati i campi per i quali opererà la cooperazione e le forme mediante le quali essa sarà realizzata: si va dall'organizzazione e funzionamento delle forze armate e amministrazione e gestione del personale, all'addestramento e formazione dello stesso personale militare mediante la frequenza di gruppi, alla politica degli approvvigionamenti.

L'articolo 5 regola specificamente l'interscambio di materiali d'armamento, che dovrà avvenire in conformità delle rispettive normative nazionali vigenti in materia; in proposito, lo stesso articolo prevede che l'interscambio potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private, le quali, però, dovranno ottenere una specifica autorizzazione dallo Stato d'appartenenza.

In base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 5, che impone il rispetto delle normative nazionali vigenti in materia, il testo dell'Accordo risulta compatibile con la legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di

esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Particolare rilevanza ha poi il richiamo fra i settori nei quali dovranno essere sviluppate iniziative comuni nell'ambito dell'attività umanitaria e del rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, la sicurezza ed il controllo degli armamenti; inoltre, riveste notevole importanza la previsione dell'articolo 6 dell'Accordo, in base alla quale è ammessa la partecipazione di delegazioni in visita di ciascuna delle due Parti contraenti alle operazioni militari che si svolgono nel territorio dell'altra.

In base all'articolo 9, si predispongono le regole per la protezione delle informazioni, dei documenti e dei materiali scambiati nel quadro delle attività dell'Accordo, in modo da mantenere e rispettare i gradi di segretezza richiesti dalla Parte che li ha originati. In proposito è prevista una scala dei gradi di segretezza attribuiti a ciascun documento e alle informazioni ed ai materiali, che saranno sottoposti ad apposita classificazione dalle due Parti contraenti.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore, la durata, le modalità di recesso; esso inoltre prevede la possibilità di modificare in ogni momento l'Accordo con scambio di note fra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, di cui il primo contiene l'autorizzazione alla ratifica; il secondo l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 attiene alla copertura degli oneri finanziari, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per le ragioni esposte e tenendo conto dell'importanza di una costante attività di reciproca informazione delle Parti anche sotto il profilo delle politiche di difesa per il contrasto del terrorismo internazionale, la Commissione raccomanda l'approvazione del di-

segno di legge, come modificato in conformità alle indicazioni della Commissione bilancio.

Calogero SODANO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

15 aprile 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

6 maggio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i commi 1 e 2 dell'articolo 3 vengano sostituiti dai seguenti:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. **Per l'attuazione** della presente legge è **autorizzata la spesa di** euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. **Al relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico